

Alla **REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

**REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Gestione e Qualità delle Acque

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

p.c. Ditta Galiè Maria Pia & C.

galiemariapiasnc@pec.it

**OGGETTO: Galiè Maria Pia & C. Snc.** Istanza di rinnovo con contestuale modifica dell'autorizzazione DR4/9 del 24.01.2011 per l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso D.Lgs. 152/06 art. 208. Convocazione Conferenza dei Servizi artt. 14, 14-bis, comma 7 della L. 241/1990. Codice SGRB AU-CH-49.

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 293817/23 del 06/07/2023, trasmessa tramite PEC del 06/07/2023, acquisita al protocollo ARTA con il numero 30964/2023 del 07/07/2023, si fa presente quanto segue:

Premesso

- che la ditta Galiè Maria Pia & C. Snc è titolare dell'Autorizzazione Unica rilasciata dal Servizio Gestione Rifiuti con Determinazione n. DR4/9 del 24/01/2011 "D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007 n. 45 s.m.i., art. 45. Ditta Galiè Maria Pia s.n.c. - Via San Lorenzo, 62 - Vasto (CH). Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'attività di: centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso.";

**U**  
ARTA ABRUZZO  
Protocollo Generale  
**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**  
Protocollo N.0035899/2023 del 07/08/2023  
Firmatario: MASSIMO GIUSTI

- che la ditta Galiè Maria Pia & C. Snc è autorizzata alla realizzazione e all'esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso "...ubicato in zona industriale Punta Penna nel Comune di Vasto, identificabile nel N.C.T. al foglio 9, particelle nn. 48 e 162, per un'estensione di 3100 mq, per le fasi di smaltimento e recupero, ...";

Richiamata l'istanza di rinnovo, datata 20/04/2023, con contestuale modifica dell'autorizzazione DR4/9 del 24.01.2011 per l'esercizio di un centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso D.Lgs. 152/06 art. 208.

Preso atto della documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>, ed in particolare della documentazione contenuta nelle cartelle denominate:

- "Documentazione – aprile 2023";
- "Documentazione Integrativa - giugno 2023".

Rilevato che dall'esame di tale documentazione ("*Relazione tecnica di rinnovo ... datata 12/04/2023*"; "*Relazione Tecnica di dimensionamento impianto acque reflue di dilavamento datata 20/04/2023*"; ecc.) risulta:

- che "...L'impianto autorizzato con DR 4/9 del 2011 prevede la possibilità di ricevere in ingresso autoveicoli e motocicli fuori uso (codice EER 16 01 04\*, 16 01 06) ed inoltre i seguenti EER ai sensi dell'art. 5 comma 15 del Dlgs 209/2003: EER 16 01 07, EER 16 01 08, EER 16 01 19, EER 16 01 20, EER 16 01 22, EER 16 08 01...";

- che "...La presente relazione viene redatta a corredo della domanda di rinnovo dell'autorizzazione senza modifiche dei quantitativi in massa in stoccaggio e delle tipologie di rifiuti trattati...";

- che "...Con il rinnovo si propone: ✓ Nessuna variazione sul numero massimo in stoccaggio istantaneo di veicoli in ingresso da bonificare (EER 16 01 04\*) pari a 20 auto (17+3) e 8 moto; ✓ Nessuna variazione circa il numero massimo di veicoli (EER 160104\*) da bonificare annualmente pari a 2.808 veicoli anno come da autorizzazione; ✓ Nessuna variazione circa il numero massimo di motocicli (EER 160104\*) da bonificare annualmente pari a 1.248 motocicli anno come da autorizzazione;- ✓ Nessuna variazione circa il numero massimo di veicoli (EER 160106) da bonificare annualmente pari a 312 veicoli anno come da autorizzazione; ✓ Nessuna variazione circa lo



*stoccaggio istantaneo auto bonificate (EER 16 01 06) in cui è prevista la sovrapposizione massima di n.3 auto su appositi sistemi di scaffalature, con capacità pari a 39 autovetture ✓ Nessuna variazione circa lo stoccaggio di circa 250 carcasse da rottamare (EER 16 01 06 private delle parti commercialmente utili)...”;*

*- che “...Rispetto a quanto già autorizzato con DR4/9 del 24/01/2011 le modifiche non sostanziali che si richiedono ex-novo con la presente istanza sono: 1. lo spostamento dell’area D (cassoni scarrabili rifiuti non pericolosi) in direzione Ovest rispetto all’originaria direzione Sud rispetto al capannone; 2. lievi modifiche planimetriche e prospettiche dovute al montaggio del manufatto, conservando la stessa sagoma; 3. rimozione delle cisterna del gasolio per rifornimento mezzi prevista in autorizzazione; 4. acquisizione ex strada comunale particella 4092 e particella 4119 con aumento superficie esclusivamente dedicate a viabilità e manovre mezzi; 5. spostamento della vasca antincendio con pompe e autoclave dalla direzione Sud del capannone previsto in autorizzazione alla direzione Nord (vedi TAV 2.v Planimetria ingombri); 6. rimozione vasca di recupero acque bianche dei pluviali per scopi antincendio; 7. Spostamento allaccio alla rete idrica dell’acquedotto comunale; 8. Diversa disposizione delle aree di lavorazione (cassoni vari, pressa, ect). Il tutto senza modifica delle singole superfici lavorative e di stoccaggio e tipologie rottami...”;*

*- che “... In riferimento invece alla modifica della destinazione dello scarico delle acque reflue di prima pioggia in uscita dal sistema di trattamento, originariamente prevista per il convogliamento nella rete fognaria ma in seguito, a causa dell’eccessiva onerosità nonché dell’impossibilità tecnica, scaricate a suolo (vedi “Relazione Tecnica di dimensionamento impianto acque reflue di dilavamento”), ... Lo stesso dicasi per le acque reflue civili. ...”;*

Considerato che nella Determinazione n. DR4/9 del 24/01/2011 è stabilito che l’autorizzazione è concessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

*- “... Ente Ferrovie dello Stato: lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere realizzato con opportuna canalizzazione allacciata alla fognatura comunale; Coniv ...”;*

*- “... CON.IV., Servizi ed Ecologia: La Ditta dovrà rivolgere al CON.IV., ai fini della stipula della convenzione relativa allo scarico dei reflui aziendali, domanda di allaccio alle condotte consortili...”.*



Richiamato il verbale della Conferenza dei Servizi del 14/06/2023 e precisamente i punti:

- “ ... L'ing. **Giovanni Zurlino tecnico della Ditta** ... Precisa che nulla cambierà rispetto a quanto già autorizzato. Non ci saranno modifiche dei quantitativi di stoccaggio e delle tipologie di rifiuti trattati; le sole modifiche che si richiedono sono: diversa disposizione delle aree di lavorazione, lieve modifiche planimetriche, rimozione delle cisterna del gasolio per il rifornimento dei mezzi prevista in autorizzazione, aumento superficie dedicata esclusivamente alla viabilità e manovre dei mezzi passando da 3.100 mq indicati nel titolo autorizzativo a 3.840 mq a seguito di acquisizione di due particelle, spostamento della vasca antincendio, rimozione della vasca di recupero acque bianche, spostamento allaccio alla rete idrica dell'acquedotto comunale. Pertanto anche il layout produttivo risulta leggermente modificato rispetto a quello già autorizzato. Riferisce della modifica degli scarichi su suolo. ...”;

- Il “...**Servizio Gestione e Qualità delle Acque** chiede alla ditta se hanno valutato di procedere con lo scarico in corpo idrico piuttosto che su suolo. Riferisce che entrambi gli scarichi (acque di prima pioggia e scarichi civili) debbano essere recapiti nel corpo idrico, quindi bisogna annullare le istanze che prevedono gli scarichi delle acque di prima pioggia e dei servizi igienici su suolo. Quindi la ditta deve presentare al Servizio due istanze: una per lo scarico per le acque di prima pioggia e una per le acque nere (entrambi in corpo idrico accompagnate da un nuovo layout). Una volta acquisite le due istanze si procederà anche a sentire ARAP, ai sensi di quanto precisato all'art. 1 comma 1.2 della L.R. 60/2001. Informa che il parere del Servizio relativo ai due scarichi sarà rilasciato dopo l'acquisizione del parere tecnico dell'ARTA. Inoltre ritiene che la prescrizione fatta dall'Ente delle Ferrovie dello Stato (ovvero che lo scarico di acque di prima pioggia deve essere allacciato alla fognatura) deve essere superata richiedendone l'eliminazione a RFI. ...”;

Preso atto che la Ditta Galiè Maria Pia & C. snc ha trasmesso la documentazione richiesta dal Servizio Gestione e Qualità delle Acque, revisionata ed aggiornata a seguito della Conferenza dei servizi del 14 giugno 2023, pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>: “Integrazione Documenti - giugno 2023”.

Rilevato che dall'esame di tale documentazione (file denominati: “Comunicazione REV 2022”, “Domestiche Istanza di Autorizzazione REV 2022”, “Domestiche Scheda Tecnica REV 2022”, “Prima Pioggia a Rischio – Istanza di Autorizzazione REV 2022”, “Prima Pioggia a Rischio – Scheda Tecnica REV 2022”, “Relazione Tecnica REV 1”, “Richiesta Parere ferrovie REV 1”); risulta:

- che “...La superficie scoperta su cui verranno svolte le operazioni di stoccaggio VFU da bonificare e non, e lo stoccaggio dei rifiuti da essi prodotti, nonché la loro movimentazione è



*interamente dotata di sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento e prima pioggia. La pavimentazione è completamente impermeabile.”;*

- che la sezione dell'impianto di trattamento prevede “... vasche di accumulo, dissabbiatura e disoleatura ...”;

- che “...L'uscita delle acque dal sistema di trattamento appena descritto, impossibilitate ad essere convogliate nel sistema fognario saranno convogliate presso il corso idrico superficiale ossia l'adiacente torrente Lebba ...”;

- che “...Le acque pluviali delle coperture (opificio 1,2), non essendovi motivi di eventuale contaminazione vengono convogliate direttamente nella rete di acque bianche, senza necessità di essere depurate. Saranno riconiunte prima dello scarico nel torrente Lebba con le acque depurate in uscita dal pozzetto fiscale ...”;

- che “...Le acque nere dei servizi igienici, invece, arrivano ad una fossa imhoff opportunamente dimensionata per confluire prima in un filtro percolatore anaerobico e poi nel torrente Lebba insieme alle acque di dilavamento trattate...”;

- che “... risulta impossibile (a meno di costi onerosi) raggiungere la rete fognaria, perché si trova ad una considerevole distanza intervallata da pendii scoscesi che necessitano la costruzione di un ponte per il passaggio del tubo ...”.

Preso atto della nota delle Ferrovie dello Stato n. RFI-NEMI.DOIT.AN.ING\A0018\2023\0002795 del 14/06/2023 che comunica “... preso atto dell'impossibilità oggettiva di realizzare un allaccio degli scarichi delle acque reflue dell'impianto industriale alla rete fognaria, come prescritto da questa società con nota autorizzativa cui prot. RFI-DPR-DTP\_AN.INVA0011\20090000339 del 12.09.2009 (che si allega per pronta lettura), a parziale rettifica della nota citata, **si esprime parere favorevole** alla soluzione tecnica proposta dalla ditta Galiè Maria Pia Snc ...”;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. “norme in materia ambientale” e, in particolare la parte IV, titolo I, capo IV (autorizzazioni e iscrizioni);



Visto il D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii. *“Attuazione della direttiva 2000/CE/53 relativa ai veicoli fuori uso”*;

Vista la L.R. 19/12/2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

Vista la D.G.R. 04.12.2008, n. 1192 *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *“norme in materia ambientale”* e, in particolare la parte III, titolo III, capo III (disciplina degli scarichi);

Vista la Legge Regionale n. 60 del 22/11/2001 *“Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”*;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 e ss.mm.ii. *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento (CITAI) in data 4 febbraio 1977;

Vista la D.G.R. 906 del 29/12/2022 *“Approvazione delle linee guida per il Rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue - aggiornamento”*;

Si comunica:

Fatte salve le decisioni di merito del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo, *“Soggetto Competente in materia ambientale”* al rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, su suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in particolar modo, riguardo a quanto disposto dall’art. 4 comma 1 punto 1.2 della L.R. 60/2001;

Che si esprime, per quanto di competenza e con riferimento alla documentazione pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>, (*“Relazione tecnica di rinnovo ... datata 12/04/2023”*, *“Comunicazione REV 2022”*, *“Domestiche Istanza di Autorizzazione REV 2022”*, *“Domestiche Scheda Tecnica REV 2022”*, *“Prima Pioggia a Rischio – Istanza di Autorizzazione REV 2022”*, *“Prima Pioggia a Rischio – Scheda Tecnica REV 2022”*, *“Relazione Tecnica REV 1”*, *“Richiesta Parere ferrovie REV 1”*), parere tecnico favorevole al rinnovo della Determinazione n. DR4/9 del 24/01/2011.



Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Dott.ssa Katja Morrone

I.F. Gestione Controlli Integrati

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Dott. Chim. Massimo Di Gennaro

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

*Dott. Massimo Giusti*

f.to digitalmente

